



COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

Provincia di Teramo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 181 Del 05-06-2026

Oggetto: ESTATE 2026 - ATTIVAZIONE CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE - PROVVEDIMENTI.

L'anno duemilaventisei il giorno cinque del mese di giugno, in Roseto degli Abruzzi nella Casa Comunale, nella solita sala delle adunanze alle ore 16:17, previo invito diramato nei modi di legge, si é riunita la Giunta Comunale, sotto la presidenza del Sig. DOTT. NUGNES MARIO in qualità di SINDACO nelle persone dei Signori assessori.

| | | |
|----------------------------------|---------------------|----------|
| DOTT. NUGNES MARIO | SINDACO | P |
| MARCONE ANGELO | VICE SINDACO | P |
| SOTTANELLI ZAIRA | ASSESSORE | P |
| Dott. Luciani Francesco | ASSESSORE | P |
| DOTT. MAZZOCCHETTI GIANNI | ASSESSORE | P |
| D'Elpidio Annalisa | ASSESSORE | P |

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune Dott.Ssa D'Egidio Raffaella;
Risultato legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

Soggetta a controllo N

Soggetta a comunicazione S

Immediatamente eseguibile S

Soggetta a ratifica N

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

L'anno duemilaventisei il giorno 5 del mese di giugno in Roseto degli Abruzzi, **da remoto**, ai sensi della Delibera di C.C. n. 30 del 13.05.2022, **alle ore 16:17**, previo invito diramato nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale, sotto la presidenza del Sig. Dott. NUGNES MARIO in qualità di SINDACO. Collegati da remoto oltre al Sindaco gli Assessori Marcone, Luciani, Mazzocchetti, Sottanelli, D'Elpidio e il Segretario Generale Dott.ssa Raffaella D'Egidio.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che tra le finalità strategiche dell'Amministrazione comunale, rientrano la promozione, la programmazione e la realizzazione di iniziative ed attività culturali, eventi e appuntamenti di promozione e valorizzazione del territorio anche attraverso la collaborazione, il sostegno e il raccordo con l'associazionismo del territorio (Missione 7 Turismo; Programma 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo; Obiettivo Strategico 07.01.03 Destagionalizzare il turismo; Azione 07.01.03.1 Creare attrattori turistici per tutte le stagioni: organizzare eventi sportivi, culturali, enogastronomici capaci di creare turismo;

Dato atto che l'Amministrazione Comunale, in occasione della prossima stagione estiva, intende realizzare l'addobbo con illuminazioni artistiche delle principali vie della Città ed alcune manifestazioni volte al coinvolgimento dell'intera comunità locale, attraverso la collaborazione delle associazioni presenti sul territorio, che per proprio statuto risultano deputate alla promozione del territorio e delle sue attività, vale a dire le Associazioni di categoria, al fine di definire un programma di attività e di intrattenimento per residenti e ospiti;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 109 del 10.04.2026 con oggetto "*Atto di indirizzo al Dirigente del IV Settore per individuare, a mezzo avviso pubblico, enti del Terzo Settore e/o soggetti proponenti eventi o iniziative da inserire nel programma delle manifestazioni estive 2026*", con cui l'amministrazione ha fornito atto di indirizzo al dirigente del IV settore al fine di individuare soggetti, pubblici o privati, enti e/o associazioni proponenti in grado di realizzare il programma di manifestazioni estive 2026, possibili destinatari di contributi di collaborazione, attraverso la predisposizione di specifico avviso pubblico;

Ritenuto, al fine di potenziare la qualità del programma nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, di fornire al IV Settore l'indirizzo ad attivare le procedure per reperire sponsorizzazioni per il programma, favorendo percorsi sinergici tra l'Amministrazione e i privati;

Visto: - l'art. 43 della Legge 449/1997 e s. m. ed integrazioni che testualmente recita: "*Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi dell'utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttività.*"

1. Al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati

ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile.

2. Le iniziative di cui al comma 1 devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata e devono comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti. Si considerano iniziative di cui al comma 1, nel rispetto dei requisiti di cui al primo periodo del presente comma, anche quelle finalizzate a favorire l'assorbimento delle emissioni di anidride carbonica (CO₂) dall'atmosfera tramite l'incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo delle aree urbane, nonché eventualmente anche quelle dei comuni finalizzate alla creazione e alla manutenzione di una rete di aree naturali ricadenti nel loro territorio, anche nel rispetto delle disposizioni del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357](#). Nei casi di cui al secondo periodo, il comune può inserire il nome, la ditta, il logo o il marchio dello sponsor all'interno dei documenti recanti comunicazioni istituzionali. La tipologia e le caratteristiche di tali documenti sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), e successive modificazioni. Fermi restando quanto previsto dalla normativa generale in materia di sponsorizzazioni nonché i vincoli per la tutela dei parchi e giardini storici e le altre misure di tutela delle aree verdi urbane, lo sfruttamento di aree verdi pubbliche da parte dello sponsor ai fini pubblicitari o commerciali, anche se concesso in esclusiva, deve aver luogo con modalità tali da non compromettere, in ogni caso, la possibilità di ordinaria fruizione delle stesse da parte del pubblico. Per le sole amministrazioni dello Statoomissis..... Continuano, inoltre, ad applicarsi le particolari disposizioni in tema di sponsorizzazioni ed accordi con i privati relative alle amministrazioni dei beni culturali ed ambientali e dello spettacolo, nonché ogni altra disposizione speciale in materia.

3. Ai fini di cui al comma 1 le amministrazioni pubbliche possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari. Il 50 per cento dei ricavi netti, dedotti tutti i costi, ivi comprese le spese di personale, costituisce economia di bilancio. Le disposizioni attuative del presente comma, che non si applica alle amministrazioni dei beni culturali ed ambientali e dello spettacolo, sono definite ai sensi dell'[articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#).

4. Con uno o più regolamenti, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le pubbliche amministrazioni individuano le prestazioni, non rientranti tra i servizi pubblici essenziali o non espletate a garanzia di diritti fondamentali, per le quali richiedere un contributo da parte dell'utente, e l'ammontare del contributo richiesto. Per le amministrazioni dello Stato.....omissis.....

5.....omissis...

Visto l'art. 119 del D.Lgs. 267/2000: "Contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni:

1. In applicazione dell'[articolo 43 della legge 27 dicembre 1997 n. 449](#), al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, i comuni, le province e gli altri enti locali indicati nel presente testo unico, possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.";

Visto l'art. 120 del D.Lgs. 42/2004: Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"1." *Le' sponsorizzazione di beni culturali ogni contributo, anche in beni o servizi, erogato per la progettazione o l'attuazione di iniziative in ordine alla tutela ovvero alla valorizzazione del patrimonio culturale, con lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l'immagine, l'attività o il prodotto dell'attività del soggetto erogante. Possono essere oggetto di sponsorizzazione iniziative del Ministero, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonché di altri soggetti pubblici o di persone giuridiche private senza fine di lucro, ovvero iniziative di soggetti privati su beni culturali di loro proprietà. La verifica della compatibilità di dette iniziative con le esigenze della tutela è effettuata dal Ministero in conformità alle disposizioni del presente codice.*

2. La promozione di cui al comma 1 avviene attraverso l'associazione del nome, del marchio, dell'immagine, dell'attività o del prodotto all'iniziativa oggetto del contributo, in forme compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene culturale da tutelare o valorizzare, da stabilirsi con il contratto di sponsorizzazione.

3. Con il contratto di sponsorizzazione sono altresì definite le modalità di erogazione del contributo nonché le forme del controllo, da parte del soggetto erogante, sulla realizzazione dell'iniziativa cui il contributo si riferisce.

Visto l'articolo 134 del Decreto 36/2023 – Codice dei contratti pubblici rubricato (Contratti gratuiti e forme speciali di partenariato) a norma del quale

1. Per tutte le attività finalizzate alla tutela e alla valorizzazione dei beni culturali, l'amministrazione può stipulare contratti gratuiti, ai sensi dell'[articolo 8, comma 1, del codice](#), ferme restando le prescrizioni dell'amministrazione preposta alla loro tutela in ordine alla progettazione e all'esecuzione delle opere e delle forniture e alla direzione dei lavori e al loro collaudo.

2. Per assicurare la fruizione del patrimonio culturale della nazione e favorire altresì la ricerca scientifica applicata alla sua tutela o alla sua valorizzazione, lo Stato, le regioni e gli enti territoriali possono, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, attivare forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati, dirette a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali, attraverso procedure semplificate di individuazione del partner privato analoghe o ulteriori rispetto a quelle previste dall'[articolo 8](#).

3. Resta fermo quanto previsto ai sensi dell'[articolo 106, comma 2-bis, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#).

*4. **L'affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a quarantamila 40.000 euro, mediante** dazione di danaro o accollo del debito, o altre modalità di assunzione del pagamento dei corrispettivi dovuti, ivi compresi quelli relativi a beni culturali nonché ai contratti di sponsorizzazione finalizzati al sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura, di cui all'[articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#), delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, è soggetto esclusivamente alla previa pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante, per almeno trenta giorni, di apposito avviso, con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di*

sponsorizzazione, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto. Trascorso il periodo di pubblicazione dell'avviso, il contratto può essere liberamente negoziato, purché nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse, fermo restando il rispetto degli [articoli 66, 94, 95, 97 e 100](#) in ordine alla verifica dei requisiti degli esecutori e della qualificazione degli operatori economici. Nel caso in cui lo sponsor intenda realizzare i lavori, prestare i servizi o le forniture direttamente a sua cura e spese, resta ferma la necessità di verificare il possesso dei requisiti degli esecutori, nel rispetto dei principi e dei limiti europei in materia e non trovano applicazione le disposizioni nazionali e regionali in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ad eccezione di quelle sulla qualificazione dei progettisti e degli esecutori. La stazione appaltante e l'amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali impartiscono opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all'esecuzione delle opere o forniture e alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi.

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 19 Aprile 2017, con la quale è stato approvato il Regolamento per le sponsorizzazioni;

Ritenuto di attivare la sponsorizzazione economica e materiale da parte di privati, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del regolamento citato, in occasione dell'organizzazione delle prossime iniziative estive che l'Amministrazione Comunale intende programmare;

Ritenuto di autorizzare il Dirigente competente a sottoscrivere i contratti di sponsorizzazione per la realizzazione di quanto sopra esposto, con le procedure di cui all'articolo 5 del citato regolamento;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi resi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1)** le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche ai fini della motivazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 241/90;
- 2)** di autorizzare l'attivazione dei contratti di sponsorizzazione, nei limiti e con le procedure di cui al Regolamento per le sponsorizzazioni, approvato con delibera C.C. n. 28 del 19/04/2017 e di legge (art. 34 del D. Lgs 36/2023) per finanziare l'organizzazione delle prossime iniziative estive;
- 3)** di dare mandato al competente Dirigente del Settore di riferimento di adottare gli atti e le procedure necessarie per la sottoscrizione de contratto di sponsorizzazione a contenuto economico, con le procedure di cui al Regolamento vigente;

Con separata votazione, stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli unanimi, la

presente deliberazione è resa immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. 267/00.

Dato per letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to DOTT. NUGNES MARIO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.Ssa D'Egidio Raffaella

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, e' stata dichiarata immediatamente eseguibile ad ogni effetto ai sensi dell'art. 134, terzo e quarto comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con decorrenza dal 05-06-2026.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO Dott.Ssa D'Egidio Raffaella

Ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28.12.2000, N. 445, io sottoscritto

CERTIFICO

che la presente copia, da me collazionata, formata da n. fogli, è conforme alla deliberazione originale emessa da questo ufficio.

Roseto degli Abruzzi, il 08-06-2026

ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE